

BASSO. Lo ritiro, ma faccio osservare che le dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi soddisfano completamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 13, diventato 12, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 13.

« Con decreti Reali promossi dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro sarà provveduto alla assegnazione dei fondi, di cui all'articolo 12, a favore delle varie opere, da stanziarsi per lire 100 milioni nell'esercizio 1921-22 e secondo la necessità e lo sviluppo dei lavori negli esercizi successivi non oltre il 1923-24.

« Sui fondi stanziati per le opere graverranno sino al limite massimo del 10 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, o della direzione od assistenza dei lavori, e per accordare speciali compensi a funzionari del Genio civile per maggiori loro prestazioni ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Olivetti:

« In principio del comma 2<sup>o</sup>, sostituire:

« Sui fondi stanziati per le opere graverranno sino al limite massimo del 3 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici, ecc. ».

Non essendo presente l'onorevole Olivetti, s'intende che vi abbia rinunciato.

Vi è un'altro emendamento dell'onorevole Nobili e cioè: « dopo le parole di concerto con quelle del tesoro » inserire le altre; « sentito il comitato di cui all'articolo 10 ».

L'onorevole Nobili ha facoltà di svolgerlo.

NOBILI. Si tratta di una questione di coordinamento indispensabile (*Rumori*).

Onorevoli colleghi mi pare di non meritare il vostro ululato perchè se vi pare che abbia presentato troppi emendamenti credo di aver dimostrato la mia discrezione nel loro svolgimento. Dunque richiamo l'attenzione del Governo e della Commissione sul testo dell'articolo già approvato in cui si dice che al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche e le spese relative si istituisce un Comitato.

MICHELLI, ministro dei lavori pubblici. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ?

DE VITO, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 13, del quale ho testè dato lettura, con questo emendamento dell'onorevole Nobili, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 14.

« I sussidi a comuni e consorzi di cui all'articolo 321 della legge 20 marzo 1865 allegato f) ed al Regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, per le costruzioni di strade esterne agli abitati che verranno iniziate entro il 31 dicembre 1921 e delle quali è prevista la ultimazione per il 31 dicembre 1922, e per la sistemazione di strade esterne ed interne, potranno raggiungere la misura del 40 per cento; tale misura non sarà conservata pei lavori fatti dopo la detta epoca ».

« I sussidi concessi in virtù del Regio decreto 13 aprile 1919, n. 570, potranno essere corrisposti in misura non superiore al 40 per cento anche pei lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1922.

« Per i comuni aventi una popolazione non superiore a 40,000 abitanti, che abbiano ecceduto il limite legale di sovrimposta terreni e fabbricati, e non possano per le condizioni di bilancio sostenere gli oneri derivanti dai nuovi mutui occorrenti per riprendere o ultimare la costruzione di acquedotti sospesa o ritardata per le condizioni create dalla guerra, il pagamento della relativa annualità ha inizio dall'undicesimo anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Amatucci:

« Nel primo comma i termini ivi stabiliti del 31 dicembre 1921 e 31 dicembre 1922 siano stabiliti rispettivamente entro il 30 giugno 1922, e per il 31 dicembre 1923.

« E così, conseguentemente l'altro termine di cui al secondo comma sia stabilito: fino al 31 dicembre 1923, invece che fino al 31 dicembre 1922 ».

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgerlo.

AMATUCCI. Credo che tanto il Governo che la Commissione possano accettare questa proroga di termine in quanto che si è verificato che, per la brevità del termine per